



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1546 /005.2017.11. del 25 GEN. 2017/ Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Richiesta contributo per le unità immobiliari danneggiate a seguito alluvione del 1 ottobre 2009 ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'OPCM n. 3825/2009.

Dipartimento Regionale Protezione Civile
Direzione Generale
Via Gaetano Abela, n. 5
90141 Palermo
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
(Rif. Prot. 001951 del 16.01.2017)

e, p.c. Dipartimento della Protezione Civile
protezionecivile@pec.governo.it

1. Con la nota in riferimento viene posto il tema dell'erogazione di contributi relativi alle *"eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina"* nell'ottobre del 2009, di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825/2009 così come integrato dall'art. 7, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865/2010.

Si riferisce che il comma 3 della predetta disposizione limita *"l'accesso all'erogazione del contributo ad una sola unità abitativa...non costituente abitazione considerata principale"*, mentre il comma 1 *"non riporta un limite di unità abitative per le quali richiedere il contributo in parola"*.

Viene, pertanto, formulata apposita richiesta al fine di verificare la *"applicabilità del vincolo previsto dal comma 3 dell'art. 3 dell'OPCM n. 3825/2009, circa l'ammissibilità all'erogazione del contributo limitatamente ad una sola unità abitativa non costituente abitazione principale, anche alle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo"*.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.


Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che, in considerazione della specificità del quesito in parola, l'organismo deputato a rilasciare l'interpretazione autentica richiesta debba essere l'Autorità amministrativa che ha emanato le disposizioni di cui si chiedono chiarimenti.

Ad ogni buon conto, e nell'ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano le pubbliche amministrazioni, può rilevarsi in questa sede, seppur sommariamente, che la verifica della documentazione allegata sembra escludere una particolare limitazione all'erogazione dei contributi ex art. 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 3825/2009, limitati (dopo la novella apportata dall'art. 7, comma 1, della successiva Ordinanza n. 3865/2010) al recupero delle unità abitative *danneggiate* (e non distrutte) dagli eventi calamitosi.


La predisposizione, poi, del "piano degli interventi" previsto dall'art. 1, n. 6 c) dell'Ordinanza 3815/2009 e dall'art. 1, n. 4 c) della successiva Ordinanza n. 3865/2010, potrebbe consentire una adeguata verifica degli interventi più urgenti da finanziare in anticipo, rispettando in tal modo le finalità connesse al "*ritorno alle normali condizioni di vita*" dei cittadini interessati.

Poste le superiori considerazioni, si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

